



N. 4536/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA

- Presidente -

Dott. RENATO BERNABAI

- Consigliere -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Rel. Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Consigliere -

*FAMIGLIA E
ISTITUTI AFFINI

Ud. 10/12/2013 - CC

R.G.N. 25580/2011

Con. 4536
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25580-2011 proposto da:

MA

X

, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CERESIO 24, presso lo studio
dell'avvocato ACQUAVIVA CARLO, che lo rappresenta e difende
giusta procura a margine del ricorso;

In caso di diffusione del
presente provvedimento
emissioni legittime e
gli altri diritti di cui al
a norma dell'art. 52
della legge n. 48 del 1999:

- *ricorrente* -

☒ depositato d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

contro

LR

, PROCURATORE

GENERALE DELLA PROCURA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE D'APPELLO DI ANCONA, PROCURATORE
GENERALE DELLA PROCURA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE DI CASSAZIONE;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 14/2011 della CORTE D'APPELLO di
ANCONA del 10/06/2011, depositata il 20/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito l'Avvocato Acquaviva Carlo difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti.

In un procedimento di delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale tra MA e LR, la Corte d'Appello di Ancona, con sentenza in data 20 giugno 2011, rigettava la domanda.

Ricorre per cassazione MA
Non ha svolto attività difensiva la L

Il Giudice a quo rigetta la domanda congiunta di delibazione, adducendo un impedimento di ordine pubblico relativo alla tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole.

E bensì vero che la delibazione della sentenza ecclesiastica per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi del bonum matrimonii relativo all'obbligo di fedeltà, è in contrasto con l'ordine pubblico ove detta esclusione sia rimasta inespressa nella sfera psichica del suo autore, e non sia stata pertanto conosciuta dall'altro coniuge. D'altra parte la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che tale principio, benché inderogabile, è da ricollegarsi al valore individuale appartenente alla sfera di disponibilità del soggetto, rivolto a tutelare tale valore contro ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, cui deve essere riconosciuto il diritto di scelta circa la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte; conseguentemente la delibazione non deve ritenersi contraria all'ordine pubblico, ove la predetta esclusione, rimasta inespressa nella sfera psichica del suo autore, venga fatta valere proprio dal coniuge che ignorava o non poteva conoscere il vizio del consenso dell'altro coniuge, o comunque vi ^{sia consenso di} ~~consentano~~ entrambi i coniugi (tra le altre, Cass. N. 14906 del 2009).

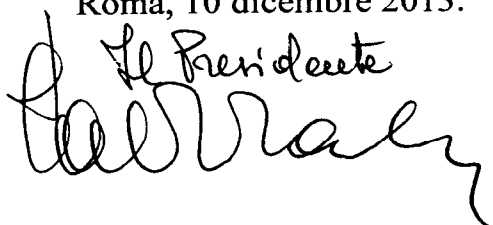
Va pertanto accolto il ricorso; cassata la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, che si atterrà ai principi suindicati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Roma, 10 dicembre 2013.

Il Presidente


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 26 FEB. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

